



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. n. 6456

R.G. 264/03

104


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

- Sezione Terza Ter -

composto dai signori magistrati:

Dott. Francesco Corsaro Presidente
Dott. Umberto Realfonzo Consigliere
Dott. Stefania Santoleri Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente



SENTENZA

sul ricorso n. 264/03, proposto dalla società **PEGAM S.r.l.** in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Larussa e dal Prof. Avv. Angelo Clarizia ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, Via Principessa Clotilde n. 2.

contro

il **MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE** in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici di Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato per legge
la società **INTERBANCA S.p.a.** in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo Poltronieri e Nicola Petracca ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, Piazza Gentile da Fabriano n. 3

per l'annullamento

del decreto del Direttore Generale del Coordinamento degli Incentivi alle Imprese presso il Ministero delle Attività Produttive del 4/10/02 n. B2/CD/9/120389, notificato il 4/11/02, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione resistente e della banca concessionaria;

Visti i motivi aggiunti;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore alla pubblica udienza del 15 aprile 2004 la Dott.ssa Stefania Santoleri, e uditi, altresì, il Prof. Avv. Angelo Clarizia per la parte ricorrente e l'Avv. dello Stato Melillo per l'Amministrazione resistente.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

ESPOSIZIONE IN FATTO.

Con istanza del 27/12/96, la società ricorrente ha presentato tramite la banca concessionaria Interbanca S.p.a., domanda di agevolazioni ai sensi della L. 19/12/92 n. 488 per la realizzazione di un impianto finalizzato alla produzione di borse, cartelle, cinture e piccola pelletteria da insediarsi a Napoli, Via Nuova di Poggio Reale.

Con D.M. del 30/7/97 n. 35992 il progetto è stato approvato ed è stata disposta l'ammissione alle agevolazioni nella misura richiesta, con erogazione in via provvisoria di un contributo in conto capitale di £.

6.074.700.000, pari all'89% della misura massima consentita per dimensioni dell'impresa ed ubicazione dell'attività produttiva, a fronte di un programma di investimenti di £. 10.352.400.000.

Il decreto di concessione provvisoria prevedeva l'erogazione delle agevolazioni in tre quote annuali di £. 2.024.900.000 da effettuarsi a cura della banca concessionaria.

La prima rata è stata accreditata previa prestazione di garanzia fideiussoria da parte della compagnia assicurativa La Viscontea per l'importo corrispondente a quello della rata (£. 2.024.900.000).

Lo svincolo della fideiussione e l'erogazione delle altre rate è avvenuta con ritardo.

Ad ogni modo la ricorrente avendo completato i propri investimenti, con nota del 31/3/01 ha chiesto alla banca concessionaria e al Ministero delle attività produttive la liquidazione dello stato finale del programma di investimenti.

La banca concessionaria ha predisposto la sua relazione finale sugli investimenti, trasmettendola al Ministero e quest'ultimo ha nominato la Commissione incaricata di effettuare, secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.M. 527/95, l'accertamento in ordine all'avvenuta realizzazione dell'iniziativa agevolata.

Nel frattempo sono pervenuti i fondi di cui al II SAL, lo svincolo della fideiussione ed infine anche il III SAL, di importo di molto inferiore a quello previsto.

E' stato quindi notificato il provvedimento di rideterminazione in via definitiva del contributo, che comporta una notevole decurtazione del contributo ammesso in via provvisoria.

Avverso detto provvedimento deduce la ricorrente i seguenti motivi di impugnazione:

1) Violazione di legge – Difetto e contraddittorietà della motivazione e contrasto rispetto all'istruttoria – Eccesso di potere per sviamento dei fatti e illogicità manifesta.

Deduce la ricorrente che dal provvedimento impugnato risulta che la banca concessionaria le avrebbe versato la rata di £. 131.339.000 in data 2/10/91, mentre essa avrebbe in realtà incassato soltanto £. 62.532.153.

Lamenta quindi l'impossibilità di comprendere dove siano finite le ulteriori somme spettanti, pari a £. 68.806.847.

Lamenta altresì che la riduzione del contributo sarebbe stata attuata perché l'Amministrazione avrebbe individuato il valore attuale degli investimenti ammissibili in £. 8.474.100.000 "sulla base dell'articolazione temporale della spesa e tenuto conto di eventuali dismissioni".

Detta formula sarebbe a giudizio della ricorrente del tutto incomprensibile, e comunque qualora la riduzione del contributo fosse derivata dal ritardo nella realizzazione degli investimenti, la diminuzione sarebbe comunque illegittima essendo il ritardo imputabile esclusivamente alla banca concessionaria .

La riduzione sarebbe poi stata disposta sulla base di "eventuali dismissioni" sulle quali – attesa la genericità dell'indicazione – non sarebbe possibile predisporre alcuna difesa.

Ulteriore riduzione sarebbe derivata anche dall'acquisizione delle conclusioni della Commissione Ministeriale di collaudo il cui accertamento sarebbe comunque illegittimo sotto diversi profili:

- a) illogica sarebbe la riduzione della spesa relativa alla progettazione e studi, avendo la ricorrente documentato una spesa maggiore e comunque compatibile con i limiti previsti;
- b) il suolo aziendale, ammesso a contributo in via provvisoria per l'importo di £. 878.200.000 sarebbe in realtà costato £. 1.130.000.000, e tale somma avrebbe dovuto essere computata, anche se maggiore di quella ammessa in via provvisoria;
- c) la riduzione effettuata dalla banca concessionaria in merito al suolo aziendale sarebbe stata censurata dalla Commissione di collaudo;
- d) altrettanto avrebbe fatto la Commissione in merito alle spese per opere murarie ed assimilate.

In tutti questi casi si sarebbero potuto recuperare su dette somme le maggiori spese sostenute dalla ricorrente rispetto a quelle indicate nel provvedimento di concessione provvisoria, non decurtando così la somma finale.

L'accettazione delle riduzioni sulla base della relazione della Commissione sarebbe stata disposta per evitare il blocco dei finanziamenti e quindi non costituirebbe acquiescenza.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

Si è costituita altresì la banca concessionaria che ha controdedotto in ordine alle censure proposte chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.

Alla Camera di Consiglio del 22/5/03 il Tribunale ha emesso ordinanza istruttoria n. 952/03 con la quale ha chiesto documentati chiarimenti in ordine al procedimento seguito per il calcolo del valore attualizzato degli investimenti ammissibili, con particolare riferimento all'articolazione temporale della spesa.

L'istruttoria è stata reiterata con l'ordinanza n. 3276/03 del 3/7/03.

Con la successiva ordinanza n. 4258/03 emessa nella Camera di Consiglio del 27/8/03, il Tribunale ha invitato l'Amministrazione a depositare in giudizio gli specifici calcoli effettuati in applicazione dell'art. 2 commi 11 e 13 del D.M. 527/95.

L'Amministrazione ha depositato in data 1/8/03, in esecuzione dell'ordinanza istruttoria n. 3276/03, la relazione di chiarimenti, ed in attuazione della successiva ordinanza n. 4258/03, la nota del 2/10/03 contenente il calcolo specifico dell'investimento attualizzato.

La ricorrente ha proposto quindi motivi aggiunti notificati il 13-14/11/03 con i quali ha impugnato detti atti (nota del DGCI - Ufficio Contenzioso del Ministero della Attività Produttive trasmessa con telefax del 31/7/03 e depositata in data 1/8/03, e nota del DGCI - Ufficio B2/EI del Ministero delle Attività Produttive del 2/10/03 contenente il calcolo specifico degli investimenti attualizzati), nei quali ha dedotto il seguente motivo di impugnazione:

2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. n. 241/90 e delle norme e dei principi in tema di contributi pubblici alle imprese. Violazione del D.M. 527/95, recante il regolamento delle modalità e procedure di erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree

deprese del paese. Violazione della circolare ministeriale 15 dicembre 1995 n. 38522, attuativa del decreto summenzionato. Carezza di potere. Violazione dell'art. 41 Cost. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e segnatamente: irragionevolezza ed illogicità manifesta; contraddittorietà; difetto di presupposti e di istruttoria; errore di fatto e travisamento dei fatti; difetto di motivazione; assoluta perplessità e confusione dell'azione amministrativa; violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, omessa ponderazione di interessi rilevanti; sviamento.

Dalla relazione ministeriale sembrerebbe dedursi che la riduzione del contributo sarebbe derivato dalla variazione temporale operata dalla ditta in sede di esecuzione dell'iniziativa, rispetto ai tempi indicati nel modulo di domanda recepiti nel decreto di concessione provvisoria.

Deduce la ricorrente che detta decurtazione non troverebbe alcun fondamento né nel regolamento né nella circolare applicativa, che non prevedrebbero alcuna riduzione nel caso di realizzazione dell'investimento nell'ultima fase dell'arco temporale consentito.

Inoltre la dilatazione dei tempi sarebbe imputabile soltanto all'Amministrazione che avrebbe erogato tardivamente i contributi.

In particolare, la riduzione dei costi per progettazione e studi sarebbe illogica perché essendo l'investimento ammissibile pari a £. 10.182.000.000, e non pari a £. 8.867.300.000, la somma dovuta per queste spese non supererebbe il tetto del 3% del totale degli investimenti ammissibili.

Altrettanto illogica sarebbe l'operazione effettuata di rideterminazione a posteriori degli importi del I SAL e del II SAL con il conseguente recupero sulle maggiori somme erogate degli interessi per £. 68.806.847, ben potendo invece l'Amministrazione procedere alla semplice compensazione delle somme sulla sola ultima rata da erogare.

Inoltre la variazione temporale degli investimenti sarebbe comunque imputabile alla sola Amministrazione, che non avrebbe rispettato i tempi indicati nel regolamento e nella circolare applicativa per l'erogazione delle somme dovute.

Per quanto riguarda in particolare il calcolo specifico per l'attualizzazione degli investimenti, contesta la ricorrente:

- che non sarebbe possibile comprendere quale normativa sarebbe stata applicata;
- che non si sarebbe tenuto conto dei tempi, dei costi e degli interessi corrispondenti ai ritardi, complessivamente di oltre tre anni, operati nelle erogazioni;
- che non sarebbe chiaro come l'Amministrazione avrebbe estrapolato il tasso di attualizzazione $J = 8,30\%$, e su quale base sarebbe stato calcolato, se annuale, mensile, trimestrale, ecc.;
- che non sarebbe chiaro su quali importi il tasso di attualizzazione sarebbe stato applicato, essendo riportati nel quadro "anni di investimento" gli importi fatturati alla Pegam S.r.l. ripartiti per anno, e non le erogazioni del contributo avvenute con molto ritardo;

- che il tasso di attualizzazione sarebbe stato applicato indiscriminatamente per l'intero importo senza tener conto delle date di fatturazione e di pagamento delle fatture;
- che l'applicazione di tale sistema di calcolo avrebbe stravolto l'intero sistema della L. n. 488/92 tanto da comportare il raddoppio della quota di autofinanziamento prevista nel decreto di concessione provvisoria;
- che sarebbe illogico applicare a consuntivo al momento del saldo da parte del Ministero della quota dovuta, una formula identica a quella utilizzata dagli istituti di credito nel caso di erogazioni di mutui a tasso fisso, tanto più che la data del 1/7/97 non sarebbe quella corrispondente alla prima fattura della Pegam S.r.l.

Insiste quindi la ricorrente per l'accoglimento del ricorso.

In prossimità dell'udienza di discussione parte ricorrente ha depositato una ulteriore memoria nella quale ha meglio illustrato le sue tesi difensive.

All'udienza pubblica del 15 aprile 2004, su concorde richiesta delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO.

Oggetto della presente impugnativa è il provvedimento di rideterminazione in via definitiva del contributo in conto capitale concesso alla società ricorrente per un programma di investimenti da realizzare in Napoli.

Con i due articolati motivi di gravame si deducono, sostanzialmente, le seguenti censure:

- riduzione del contributo definitivo da parte della Commissione incaricata di accertare l'avvenuta realizzazione dell'iniziativa, con riferimento

soprattutto alla riduzione della somma spettante per progettazione e studi e suolo aziendale;

- mancata erogazione da parte della banca concessionaria della somma di £. 68.806.847 nell'ambito del pagamento della terza rata del contributo;
- riduzione notevolissima del contributo finale per effetto dell'attualizzazione, (dal dato di partenza di £. 10.352.400.000 per gli investimenti ritenuti ammissibili indicati nel decreto di concessione provvisoria, si sarebbe arrivati ad investimenti di £. 10.182.000.000 ritenuti congrui dalla Commissione ministeriale, che a seguito dell'attualizzazione sarebbero diventati soltanto £. 8.484.100.000 e su detta somma sarebbe stato poi calcolato il contributo spettante).

Prima di passare ad esaminare le singole questioni, ritiene il Collegio di dover richiamare brevemente la disciplina che regola l'erogazione dei contributi ex L. n. 488/92.

Come ha correttamente rilevato la difesa dell'Amministrazione, l'intero procedimento è stato attuato nel rispetto del D.M. n. 527/95 e della circolare ministeriale 15/12/95 n. 38522 e successive modificazioni ed integrazioni, che regolano le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese.

La ricorrente ha infatti presentato domanda di agevolazione ai sensi dell'art. 5 del D.M. 527/95 alla banca concessionaria che a sua volta ha curato l'istruttoria trasmettendo gli atti al Ministero per la formazione delle graduatorie.

Il Ministero, contestualmente alla pubblicazione della graduatoria, ha adottato il provvedimento di concessione provvisoria riconoscendo, in via

provvisoria alla ricorrente, - e ciò sulla base delle risultanze istruttorie della banca concessionaria - un contributo in conto capitale di £. 6.074.000.000. Ha poi reso disponibili presso la stessa banca concessionaria le tre quote annuali nelle quali è ripartito il contributo.

Ovviamente in questi procedimenti è sempre possibile che vi sia una differenza tra l'importo riconosciuto in via provvisoria (e quantificato in modo presuntivo) e quello spettante in via definitiva (determinato sulla base delle spese effettivamente sostenute, e dopo i dovuti controlli effettuati sia dalla banca concessionaria che dalla Commissione ministeriale nominata all'uopo).

La banca, infatti, dovendo redigere ed inviare la relazione finale sugli investimenti, può accertare che talune spese non possano ritenersi agevolabili e quindi ne può disporre lo stralcio, oppure può ridurre l'entità di talune altre spese perché superiori al tetto consentito (come nel caso di specie per quanto concerne le spese per progettazioni e studi), ovvero può imputare diversamente talune spese sostenute ritenendole attinenti a voci diverse da quelle indicate dall'impresa beneficiaria, e così via.

La relazione della banca non è comunque vincolante per l'Amministrazione che a sua volta provvede a nominare, nel caso di contributi di rilevante entità - come nel caso di specie - , una apposita Commissione incaricata di effettuare, secondo quanto prescritto dall'art. 10 comma 1 del D.M. 527/95, l'accertamento sull'avvenuta realizzazione dell'iniziativa agevolata.

Nella fattispecie, talune spese che erano state ridotte dalla banca concessionaria (es. spese per opere murarie ed assimilati) sono state invece riconosciute per l'intero dalla Commissione, altre spese sono state ridotte

rispetto all'inizio, ma comunque riconosciute in maniera superiore rispetto al prospetto finale della banca concessionaria.

Le censure della ricorrente si appuntano sostanzialmente su due aspetti: la riduzione delle spese riconosciute ammissibili per progettazioni e studi e quelle relative al suolo aziendale.

Per quanto riguarda il suolo aziendale, la censura non può essere accolta poiché in sede di redazione finale la Commissione ha riconosciuto quanto era stato ammesso in via provvisoria, e non era certamente possibile riconoscere spese maggiori di quelle ammesse provvisoriamente.

In altre parole, non essendovi stata alcuna riduzione ma la conservazione di quanto già riconosciuto la pretesa della ricorrente ad ottenere un surplus deve essere respinta.

Altra riduzione è intervenuta con riferimento alle spese per i macchinari, impianti ed attrezzature, ma la diminuzione del contributo è derivata dalle minori spese documentate dalla ditta rispetto a quelle indicate nel budget, e comunque la Commissione ha riconosciuto l'intera somma documentata dalla società beneficiaria.

Resta da esaminare la questione relativa alla riduzione delle spese per gli studi e progettazione, per le quali il decreto n. 527/95 prevedeva all'art. 3 lett. a) il limite del 3% dell'investimento complessivo ammissibile.

La banca concessionaria aveva ridotto l'importo per questa voce poiché nel proprio conteggio le spese ammissibili erano ridotte a £. 8.867.300.000 e la somma di £. 301.500.000, riconosciuta in via provvisoria, era diventata per effetto della riduzione del totale dell'investimento, superiore al 3%.

Stessa considerazione ha effettuato la Commissione ministeriale, senza considerare, però, che avendo essa ammesso in misura maggiore altre voci di spesa (per un maggiore importo soltanto con riferimento alle spese per suolo aziendale e per opere murarie di circa un miliardo e quattrocento milioni di lire), la maggior somma per investimento non imponeva la suddetta riduzione di £. 36.000.000.

Sotto questo profilo la censura di illogicità deve essere accolta.

La seconda questione della quale si controverte nel ricorso introduttivo è quella relativa all'erogazione della terza quota di contributo in maniera ridotta rispetto a quanto indicato nel provvedimento.

Si deduce nel ricorso l'impossibilità assoluta di comprendere dove siano finite £. 68.806.847.

A seguito della costituzione della banca concessionaria – Interbanca S.p.a. – si è chiarito che detta somma è stata trattenuta a titolo di interessi, poiché la ricorrente aveva beneficiato di due erogazioni in via provvisoria maggiori rispetto alle spese finali accertate, e quindi era tenuta a restituire i frutti derivanti dall'utilizzo delle maggiori somme (£. 952.660.000) ritenute non spettanti.

Nei motivi aggiunti, però, la ricorrente sostiene che la banca avrebbe dovuto soltanto recuperare la somma sull'ultima rata – attraverso la semplice compensazione – non dovendo recuperare altresì gli interessi.

La tesi della ricorrente non può essere condivisa perché dallo stesso decreto del Ministero delle Attività Produttive del 4/10/02 di concessione in via definitiva del contributo in conto capitale di € 2.764.790,04 all'art. 3 è precisato che “dovranno essere inoltre restituite tutte le somme

corrispondenti agli interessi maturati su eventuali quote di contributo corrisposte ma non dovute in relazione all'ammontare delle singole quote di contributo come rideterminate al precedente art. 2".

Legittimo appare quindi il recupero degli interessi da parte della banca concessionaria.

Resta da esaminare la questione relativa alla riduzione del contributo per effetto dell'attualizzazione degli investimenti.

Avverso il meccanismo dell'attualizzazione, la ricorrente deduce innanzitutto che non troverebbe alcun fondamento normativo né nel D.M. n. 527/95 né nella circolare applicativa del regolamento (e cioè la n. 38522 del 15/12/95), e che soprattutto sarebbe del tutto ingiustificato perché il ritardo nell'attuazione degli investimenti sarebbe imputabile alla banca concessionaria e allo stesso Ministero.

In altre parole, il mancato pagamento nei termini delle singole rate di contributo avrebbe comportato dei ritardi nella realizzazione degli investimenti e delle relative spese rispetto a quelli programmati all'inizio, e detti ritardi, non essendo imputabili all'impresa ma all'Amministrazione - intesa come complesso tra Ministero e banca concessionaria -, non avrebbero dovuto arrecarle alcun pregiudizio concreto.

In particolare, poi, deduce la ricorrente:

- che non si sarebbe tenuto conto dei costi patiti dall'azienda a causa del ritardo nel pagamento delle rate di contributo;
- che non sarebbe chiaro come sarebbe stato determinato il tasso di attualizzazione, e su quale base e su quali importi sarebbe stato calcolato, e

che comunque la data del 1/7/97, indicata nella nota del Ministero del 2/10/03, non sarebbe quella effettiva;

- che sarebbe stato applicato indiscriminatamente senza considerare gli anni di fatturazione delle spese;

- e che infine, mediante detto sistema – quello proprio delle banche in caso di finanziamento con mutui a tasso fisso – vi sarebbe stato uno stravolgimento della disciplina legislativa a tal punto da determinare per l'impresa il raddoppio dell'autofinanziamento.

Le censure sono infondate.

Innanzitutto, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, il ricorso al sistema dell'attualizzazione delle spese per gli investimenti, trova pieno fondamento nel regolamento contenuto nel D.M. 527/97 e nella circolare applicativa del 15/12/97 n. 38522, nella quale – in particolare – è riportata anche la formula matematica sulla base della quale la banca concessionaria e l'Amministrazione operano l'attualizzazione degli investimenti alla data del loro avvio a realizzazione, da intendersi come la data del primo titolo di spesa ammissibile.

Come ha correttamente rilevato la difesa dell'Amministrazione, l'attualizzazione degli investimenti ritenuti ammissibili si fonda esplicitamente sull'art. 2 commi 11 e 13 del D.M. n. 527/95 secondo cui “la misura delle agevolazioni è espressa in equivalente sovvenzione netto (ESN) o equivalente sovvenzione lordo (ESL) dell'investimento iniziale, come percentuale del valore ottenuto attualizzando, all'epoca in cui l'iniziativa è stata avviata a realizzazione e mediante il calcolo basato sull'anno solare, gli investimenti fissi ammissibili. L'attualizzazione viene

effettuata dalle banche concessionarie sulla base della suddivisione degli investimenti per anno solare indicata dall'operatore nel modulo di domandae sulla base di eventuali aggiornamenti della banca medesima, a conclusione dell'esame di ammissibilità e congruità delle spese". "Il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione, come disciplinato dalla normativa comunitaria in materia, è annuale, salvo revisioni intervenute nel corso dell'anno, ed è determinato sulla base del tasso di riferimento applicato ai finanziamenti agevolati nel settore industrialeil tasso da applicare per il calcolo dell'ESN o dell'ESL, relativo al singolo programma di investimenti, è quello in vigore all'epoca di avvio a realizzazione del programma medesimo".

Quanto alla formula matematica applicata, è chiaramente indicata nell'appendice alla circolare n. 38522/95 (cfr. punti 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 della circolare stessa e l'allegato contenente oltre alla formula anche gli esempi di calcolo).

Da quanto rilevato, emerge chiaramente, che nel disegno normativo, il contributo viene calcolato dopo aver attualizzato le spese ammissibili alla data dell'inizio degli investimenti – e cioè alla data del primo titolo di spesa ritenuto ammissibile -. Il regolamento prevede poi che tutte le spese vengano ripartite a seconda degli anni nei quali sono state sostenute e l'abbattimento della somma per effetto dell'applicazione della formula matematica per il calcolo di attualizzazione è maggiore con il passaggio del tempo (nella formula, $r = 1/q =$ tasso di attualizzazione, negli anni successivi si trasforma in una potenza al quadrato, alla terza, alla quarta e

così via, secondo gli ordinari criteri di calcolo propri della matematica finanziaria).

E' del tutto evidente, quindi, che le spese sostenute con ritardo scontino maggiormente l'effetto dell'attualizzazione rispetto a quelle sostenute secondo i tempi previsti fin dall'origine.

Ed è per questo, che, correttamente, la difesa dell'Amministrazione ha rilevato che la gran differenza tra l'importo del contributo indicato nel provvedimento di concessione provvisoria e quello riconosciuto in via definitiva è derivato dalla "sostanziale variazione temporale, operata dalla stessa ditta in sede di esecuzione dell'iniziativa medesima rispetto ai tempi indicati nel modo di domanda, posto a base dell'istruttoria a suo tempo effettuata dalla banca concessionaria, le cui risultanze erano state recepite nel decreto di concessione provvisoria".

Ritiene però la ricorrente, che il ritardo nella realizzazione degli investimenti sarebbe imputabile all'Amministrazione e come tale non potrebbe ritorcersi nei suoi confronti.

La tesi non può essere accolta.

Innanzitutto non si è in presenza di un meccanismo sanzionatorio nei confronti dell'impresa che non rispetti i tempi di realizzazione degli investimenti – nel qual caso si potrebbe porre la questione dell'imputabilità del ritardo ai fini della valutazione della colpa – ma semplicemente si tratta di fare applicazione di regole procedurali indicate chiaramente nel regolamento che disciplina la materia.

L'applicabilità delle regole ivi contenute è fuori discussione, non essendo stato impugnato il regolamento.

Peraltro, esula da questo giudizio, la questione relativa alla valutazione del comportamento della banca e del Ministero – ritenuto censurabile dalla ricorrente – ma in teoria spiegabile con la necessità di acquisire sufficienti prove circa la realizzazione in concreto degli investimenti prima di erogare denaro pubblico.

E' del tutto evidente, quindi, che seppure vi fosse stato colpevole ritardo da parte dell'Amministrazione e della banca concessionaria nel pagamento delle rate o nello svincolo della fideiussione (come pure è stato sostenuto), ciò non avrebbe comportato alcun effetto ai fini della rideterminazione del contributo a causa dell'attualizzazione dell'intero investimento alla data della prima spesa ritenuta ammissibile, dovendovisi provvedere per espressa disposizione normativa.

Restano da esaminare le censure relative al tasso di attualizzazione.

Si tratta innanzitutto di tasso annuale, come risulta chiaramente dal testo del regolamento, e la sua entità è indicato per relationem nello stesso art. 2 comma 13 del D.M. n. 527/95 (inoltre nella circolare ministeriale sono indicati espressamente i tassi applicabili a seconda degli anni).

Che nel 1997 fosse applicabile quel particolare tasso dell'8,30%, risulta chiaramente anche dal conteggio effettuato dalla banca concessionaria – che aveva indicato correttamente quale primo titolo di spesa quello in data 30/10/97, riportato erroneamente nel conteggio depositato a seguito di ordinanza istruttoria come in data 1/7/97.

Ad ogni buon conto, non essendo mutato il tasso nel frattempo, l'erronea indicazione della data nel conteggio, non determina effetti apprezzabili in ordine alla correttezza del conto.

Le ulteriori censure con le quali si deduce che non si capirebbe su quali importi il tasso sarebbe stato applicato, né si sarebbe tenuto conto delle date di fatturazione delle spese, sono evidentemente destituite di fondamento, se solo si esamina il conteggio alla luce delle risultanze del verbale di accertamento spesa reso dalla Commissione ministeriale in data 12/7/02, nella cui ultima pagina, in fondo, sono riportate in un apposito prospetto tutte le spese ritenute ammissibili ripartite per ciascun anno, e si tratta le medesime somme riportate nel calcolo degli investimenti attualizzati.

Infine, essendo la riduzione del contributo imputabile esclusivamente – a parte la questione prima esaminata della riduzione delle spese ammissibili da parte della Commissione per studi e progettazione – al meccanismo dell'attualizzazione delle spese per gli investimenti derivante dall'applicazione di precise disposizioni normative, non può ritenersi che vi sia stato uno stravolgimento della disciplina normativa.

In conclusione, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere accolto soltanto con riferimento alla riduzione operata dalla Commissione ministeriale relativamente alle spese per studi e progettazione, che appare illogica a seguito della rideterminazione in aumento degli investimenti ammissibili rispetto a quelli ritenuti tali da parte della banca concessionaria.

Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio- Sezione Terza Ter-
accoglie

nei soli limiti specificati in motivazione il ricorso in epigrafe indicato e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato, salvi e riservati i provvedimenti che l'Amministrazione provvederà ad adottare.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 15 aprile 2004 e del 10 giugno 2004.

Francesco Corsaro

PRESIDENTE

Stefania Santoleri

ESTENSORE

Francesco Corsaro
Stefania Santoleri

PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO IN SEGRETERIA
il 5 LUG. 2004

SECRETARIO DI SEZIONE
[Signature]

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE III^A

Addi 5 LUG. 2004 copie conforme
alla presente è stata trasmessa
M.M. ATTIV. CADAV. AVVOCATURA GENERALE
a norma dell'art. 87 del BELLO STATO
di procedura 17 agosto 1878 a R.

[Signature]
AVVOCATO GENERALE